

to alle cose, che fanno la materia d'una obbligazione imperfetta, comechè devono aver per principio un movimento volontario di liberalità, e di beneficenza, e che esigere non si ponno juridicamente, e con violenza, sarebbe ridicolo, allorchè taluno si vedesse deluso delle medesime, di crederli veramente danneggiato, e di pretendere risarcimento. Per altro dall'esser semplicemente capaci di conseguire una cosa, non si può già per ciò chiamar questa nostra, nè essendoci rifiutata, abbiar ragione di lagnarci come d'un vero danno. Onde Aristotile in tal proposito dice (1), *che un uomo, che in grazia d'esempio, per avarizia non assiste li necessitosi, non ha niente di più, di quello gli appartiene, dunque nè quelli, che per un tale vizio di colui mancano del conveniente soccorso, hanno nulla meno, di quello aver devono* (2).

Cicerone pure fondato sopra uno stesso principio sostiene: *che quantunque un cittadino abbia maggior merito a una carica, contutto ciò è libero il popolo di conferirla anche a un altro men meritevole, avendo lo stesso un' autorità sovrana, nè alcun del popolo in su la medesima arrogare potendosi un jus perfetto* (3).

In tal proposito però si deve badare col Grozio (a) di non confondere il jus della persona, che è capace d'esercitare un qualche impiego, con l'obbligazione di quelli, che il medesimo impiego conferiscono, due cose differentissime tra loro. Poichè se il popolo, che per la civile prudenza è tenuto a sollevar alle cariche li più degni, e meritevoli, cede un tale diritto ad un particolare; e questo particolare innalzi a quel tal posto un incapace a sostenerlo con l'abilità, e col decoro conveniente, quantunque gli altri Cittadini postosi a quel tale, propriamente lagnarli non possano, che loro venga fatto torto con la scelta di quel indegno; con tutto ciò egli, che è autore d'una elezione sì sciocca e inconveniente, è in un preciso debito di risarcire il popolo del danno, che risente per la medesima; e il popolo ha un jus perfetto provegnente del pari da una obbligazione perfetta da poterlo ripetere (4).

Perciò

ciascun possessor degli stessi, deve lasciar andar le api medesime, ove vogliono, senza causar loro alcun danno, od ostacolo. Vedi Dig. lib. 11. T. 11. ad leg. Aquil. l. 27. e il dotto Nood ad le. Aquil. cap. 12.

(1) Πλεονεκτεῖ δὲ εἰδὲν ἢ βοηθήσας χρήμασι δὲ ἀναλευθερίαν ec. Eth. Nic. lib. v. cap. 14.

(2) Val a dire, come lo spiega il Grozio; non fa nulla contro la giustizia propriamente così detta; mentre queste cose, che in forza d'un pieno diritto pretendere non si ponno, nè si ponno dir nostre, nè danno azione di poter conseguirlle dagli altri. E questa è ap-

punto la distinzione, che fanno li R. Juriscon. *Id apud se habere videtur, de quo habet actionem; habetur enim, quod peti potest.* Dig. lib. 1. T. XVI. de verborum Signific. Vedi sopra lib. 1. c. VII. §. 11. e 12.

(3) *Est enim hec conditio liberorum populorum posse suffragiis vel dare, vel detrabere quod velit cuique.* Orat. pro Gn. Planco.

(4) Convien in oltre distinguere il diritto di ciascun cittadino rapporto lo stato, da quello, che ha rapporto agli altri suoi concittadini, perchè la capacità d'un cittadino per esercitar tale, o tal altro impiego non li dà già alcun di-

(a) l. 11. c. XVII. §. 3.